

**Ordinanza 2**  
**sui provvedimenti per combattere il coronavirus**  
**(COVID-19)**  
**(Ordinanza 2 COVID-19)**

del 13 marzo 2020 (Stato 17 marzo 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7 della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sulle epidemie,<sup>2</sup>

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali<sup>3</sup>**

**Art. 1**            Oggetto e scopo<sup>4</sup>

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).

<sup>2</sup> I provvedimenti sono finalizzati a:

- a. impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
- b. ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali;
- c. proteggere le persone particolarmente a rischio;
- d. salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia, in particolare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.

**Art. 1a<sup>5</sup>**            Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

RU 2020 773

<sup>1</sup> RS 818.101

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

## **Sezione 2: Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, limitazioni del traffico di confine**

### **Art. 2**           Principio

<sup>1</sup> Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio.

<sup>2</sup> Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi e regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19.<sup>6</sup> L'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentito il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente.

### **Art. 3**           Passaggio della frontiera e controlli

<sup>1</sup> L'autorità competente in materia di controlli alla frontiera rifiuta l'entrata in Svizzera a tutte le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio, a meno che adempiano una delle seguenti condizioni:

- a. abbiano la cittadinanza svizzera;
- b. dispongano di un documento di viaggio e di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera o l'assicurazione di un permesso di dimora;
- c. abbiano un motivo professionale per l'entrata in Svizzera e siano in possesso di un documento di registrazione;
- d. effettuino un trasporto merci professionale e siano in possesso di una bolla di consegna merci;
- e. siano solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese; o
- f. siano in una situazione di assoluta necessità.

<sup>2</sup> Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La valutazione della necessità di cui al capoverso 1 lettera f è lasciata alla discrezione dell'autorità competente in materia di controlli alla frontiera.

<sup>3</sup> Le decisioni possono essere eseguite immediatamente. Eventuali ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità competenti non hanno effetto sospensivo. Si applica per analogia l'articolo 65 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>7</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>7</sup> RS 142.20

<sup>4</sup> Si applicano per analogia le disposizioni penali dell'articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d'entrata può essere inoltre pronunciato un divieto d'entrata.

<sup>5</sup> Può essere parimenti rifiutata l'entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e è soddisfatta. Il DFI, sentito il DFAE, determina per quali Paesi e regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2–4 si applicano per analogia.

#### **Art. 4** Limitazione del traffico aereo

Il DFI può sospendere il traffico aereo verso la Svizzera dai Paesi e dalle regioni a rischio di cui all'articolo 2 capoverso 2.

### **Sezione 3: Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni**

#### **Art. 5** Scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione

<sup>1</sup> Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono vietate.

<sup>2</sup> Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.

<sup>3</sup> I Cantoni provvedono alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l'accudimento non si può ricorrere a persone particolarmente a rischio.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto se le autorità competenti prevedono altre forme idonee di custodia.<sup>9</sup>

#### **Art. 6<sup>10</sup>** Manifestazioni e strutture

<sup>1</sup> È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

<sup>2</sup> Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- a. negozi e mercati;
- b. ristoranti;
- c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>9</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

- d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
- e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

- a. negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d'uso quotidiano;
- b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
- c. farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici);
- d. uffici e agenzie postali;
- e. punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
- f. banche;
- g. stazioni di servizio;
- h. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
- i. officine di mezzi di trasporto;
- j. pubblica amministrazione;
- k. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
- l. funerali nella stretta cerchia familiare;
- m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
- n. alberghi.

<sup>4</sup> Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 4 devono rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone.

#### **Art. 6a<sup>11</sup>** Assemblee di società

<sup>1</sup> In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>2</sup> L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 5. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

**Art. 7<sup>12</sup>** Deroghe

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5 e 6 se:

- a. lo impongono interessi pubblici preponderanti, per esempio per strutture di formazione e in caso di problemi di approvvigionamento; e
- b. l'istituzione di formazione, l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione:
  1. provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate;
  2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio;
  3. provvedimenti per l'informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore;
  4. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di igiene.

**Art. 8** Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

<sup>2</sup> I gestori e gli organizzatori devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.

<sup>3</sup> Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devono essere attuate immediatamente.

**Art. 9** Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sul loro territorio.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

## Sezione 4: Assistenza sanitaria<sup>13</sup>

### Art. 10 Obbligo di notifica<sup>14</sup>

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

- a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19;
- c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense;
- d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e. quantità del materiale di protezione individuale, segnatamente mascherine igieniche, mascherine di protezione respiratoria, guanti, camici protettivi e occhiali protettivi;
- f. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- g. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

### Art. 10a<sup>15</sup> Obblighi delle strutture sanitarie

<sup>1</sup> I Cantoni possono obbligare gli ospedali e le cliniche private a mettere a disposizione le loro capacità per accogliere pazienti.

<sup>2</sup> Le strutture sanitarie quali ospedali e cliniche, studi medici e dentistici devono rinunciare a interventi medici e terapie non urgenti.

## Sezione 5:<sup>16</sup> Persone particolarmente a rischio

### Art. 10b Principio

<sup>1</sup> Le persone particolarmente a rischio devono restare a casa ed evitare gli assembramenti di persone.

<sup>2</sup> Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>14</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>15</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

**Art. 10c** Obbligo del datore di lavoro

<sup>1</sup> Le persone particolarmente a rischio svolgono da casa le mansioni previste dal loro contratto di lavoro. Nel caso questo non fosse possibile, sono poste in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio.

<sup>2</sup> I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

**Sezione 6:<sup>17</sup> Disposizioni penali****Art. 10d**

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale<sup>18</sup>, chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6.

**Sezione 7: Disposizioni finali<sup>19</sup>****Art. 11** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 febbraio 2020<sup>20</sup> sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è abrogata.

**Art. 12** Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.30.

<sup>2</sup> L'articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.

<sup>3</sup> Fatti salvi i capoversi 4 e 5, la presente ordinanza resta in vigore per il tempo necessario, ma al massimo per una durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore. Il Consiglio federale la abroga del tutto o in parte non appena i provvedimenti non saranno più necessari.

<sup>4</sup> e <sup>5</sup> ...<sup>21</sup>

<sup>6</sup> Gli articoli 5–9 si applicano fino al 19 aprile 2020.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>18</sup> RS **311.0**

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>20</sup> [RU **2020** 573]

<sup>21</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, con effetto dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

<sup>22</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

*Allegato*<sup>23</sup>  
(art. 2 cpv. 2)

## **Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio**

Austria

Francia

Germania

Italia

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).